

Tenuto conto anche che:

- Le attività di verifica rientrano nelle attività di manutenzione preventiva disciplinate dalla norme UNI 9910 del 1991 poi UNI 10147 del 1993 (Le norme UNI sono riconosciute dalla Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998).
- Le norme UNI 10147, definiscono la manutenzione preventiva come “la manutenzione eseguita ad intervalli di tempo predeterminati....., volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un’entità” e le stesse nelle questioni di sicurezza, sono riconducibili come norme cogenti de facto in virtù della Legge 1/3/1968 n. 186, nei casi in cui non esiste il rinvio alla Norme Tecniche CEI.

Tutto ciò premesso, l’Osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole, esprime il seguente parere:

**“L’obbligo di cui al DPR 462/01 di effettuare le verifiche periodiche dei dispositivi di messa a terra dell’impianto elettrico e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, installati presso gli edifici scolastici, è a carico dell’Ente locale proprietario dell’immobile e degli impianti, tenuto a provvedere agli interventi necessari per il mantenimento della sicurezza dei locali e degli edifici e non già del Dirigente Scolastico, per il quale rimane l’obbligo di sollecitare l’amministrazione inadempiente, come previsto in particolare dal D. Lgs.vo 81/08 e s.m.i.”**